

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1319

---

## DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA II COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 26 gennaio 1984 (Stampato n. 259)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(**MARTINAZZOLI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(**SCALFARO**)

---

Modifiche all'arresto obbligatorio e facoltativo in flagranza.  
Giudizio direttissimo davanti al pretore.

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 16 febbraio 1984*

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'articolo 235 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 235. — (*Arresto obbligatorio in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pub-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

blica devono arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo.

Devono altresì procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza personale, o di prevenzione applicate ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato e di coloro che sono già stati condannati alla pena dell'ergastolo o della reclusione per delitto non colposo, quando sono colti nella flagranza di delitto non colposo punibile con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni.

Se si tratta di delitto punibile a querela, l'arresto in flagranza deve essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente di polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ».

**ART. 2.**

L'articolo 236 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 236. — (*Arresto facoltativo in flagranza*). — Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica hanno facoltà di arrestare chi è colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Hanno, inoltre, la facoltà di procedere all'arresto di chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero si trova sottoposto a misure di sicurezza detentive, o di prevenzione applicate ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, o è stato altra volta con-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dannato per delitto della stessa indole negli ultimi dieci anni, o di coloro che si trovano illegalmente nel territorio dello Stato, quando sono colti in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a un anno.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica hanno facoltà di arrestare, anche fuori dei casi già preveduti, chi è colto in flagranza dei delitti di cui agli articoli 341, quando il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero alla presenza di più persone, 353, 405, 406 con riferimento ai fatti indicati negli articoli 403, secondo comma, 404 e 405, 418 e 633 del codice penale, dei reati concernenti le armi o le materie esplodenti, del delitto di apologia del fascismo o delle contravvenzioni prevedute dagli articoli 707 e 708 del codice penale.

Se si tratta di delitto punibile a querela l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà ».

## ART. 3.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno l'obbligo di accompagnare al presidio sanitario più vicino chiunque sia colto nelle condizioni di cui all'articolo 688 del codice penale.

## ART. 4.

L'articolo 505 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 505. — (*Giudizio direttissimo davanti al pretore*). — Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato, entro quarantotto ore dall'arresto conducono l'arrestato diretta-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mente davanti al pretore, citando su ordine anche orale di questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia o, in mancanza, quello d'ufficio.

Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.

Se l'arresto è convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in libertà, si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo.

Su istanza dell'imputato il pretore può concedere un rinvio di non più di cinque giorni per provvedere alla difesa.

Se l'arresto non è convalidato perché non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'articolo 74. Se l'arresto non è convalidato per motivo diverso, il pretore può procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente.

Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore può procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel primo o nell'ultimo capoverso dell'articolo 502.

Le disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti si applicano ai reati che non sono di competenza del pretore ».

## ART. 5.

Nel primo periodo del primo comma dell'articolo 244 del codice di procedura penale dopo le parole: « o per mancanza » sono inserite le altre: « o remissione ».

## ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si applica anche ai procedimenti in corso a tale data.

Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano il centovesimo giorno successivo alla data suddetta.